



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'
ex DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

IL MINISTRO

DG EXSVIRIS

Prot. Ingresso del 25/03/2010

Numero **0006940**

Classifica

Prot. 6940



VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente la normativa del Fondo di solidarietà nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;

VISTI gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01);

VISTO il regolamento (CE) n.1857/2006, della Commissione del 15 dicembre 2006, che reca, tra l'altro, disposizioni per la concessione di aiuti di Stato senza l'obbligo di notifica, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) e dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato;

VISTO l'articolo 68, del Regolamento (CE) n. 73/009, del Consiglio del 19 gennaio 2009, che prevede, tra l'altro, l'erogazione di un contributo pubblico sulla spesa assicurativa per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversità atmosferiche sui raccolti, da epizootie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetale, che producono perdite superiori al 30 per cento delle produzione media annua;

VISTO l'articolo 11 del decreto 29 luglio 2009, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di attivazione della misura comunitaria di cui all'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi agricoli, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche;

VISTO il piano nazionale di sostegno dell'OCM vino trasmesso alla commissione europea, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e, in particolare, la previsione della misura relativa all'assicurazione del raccolto di uva da vino;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 ottobre 2008, n.0012939, registrato alla Corte dei Conti il 17 novembre 2008, reg. n. 4, foglio n. 108, che disciplina le modalità applicative degli incentivi assicurativi;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'
ex DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

VISTO il piano assicurativo 2010, approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 22 dicembre 2009, n.30162;

VISTO l'art.127, della legge n.388/2000, che al comma 3 ,prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

VISTI i prezzi medi di mercato delle produzioni agricole rilevati dall'ISMEA nel triennio 2007-2009;

VISTO le valutazioni e le determinazioni dell'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

RITENUTO di adottare, per le produzioni vegetali, la media dei prezzi dei singoli prodotti, rilevati nel triennio 2007-2009, quali importi massimi entro cui devono essere contenuti i prezzi unitari per la determinazione dei valori delle produzioni assicurabili nel 2010;

RITENUTO di confermare i prezzi unitari adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 03 giugno 2009, concernenti le strutture-serre, le reti antigrandine, i mancati redditi per le epizootie e lo smaltimento dei capi zootecnici morti, secondo le convenzioni stipulate dalle Associazioni provinciali allevatori;

Articolo 1

1. I prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali e delle produzioni zootecniche, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2010, in attuazione del Piano assicurativo agricolo approvato con decreto 22 dicembre 2009, sono riportati nel elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto.
2. I valori riportati nell'elenco allegato, distinti per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo varietale delle produzioni vegetali, devono essere considerati prezzi massimi, nell'ambito dei quali, in sede di stipula delle polizze, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
ex DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

3. Per il riso da seme il prezzo stabilito per la corrispondente varietà, può essere maggiorato fino a € 7,75 il quintale. Al certificato di polizza deve essere allegato il contratto di coltivazione quale riso da seme, per i controlli da parte della Regione territorialmente competente.
4. Per le produzioni biologiche, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione, può essere maggiorato fino al 20 per cento. In tale caso, al certificato di polizza deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto, per le successive verifiche della Regione territorialmente competente, e sul certificato stesso deve essere riportata la dicitura "produzione biologica".

Articolo 2

1. Nel termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente decreto nel sito internet di questo Ministero www.politicheagricole.it, i soggetti interessati alla stipula delle polizze possono segnalare eventuali esigenze di ulteriori prezzi, non riconducibili alle tipologie di prodotto contemplate nell'elenco allegato, inviando la comunicazione a mezzo posta elettronica all'indirizzo sviris7@politicheagricole.gov.it. Nei successivi 30 giorni, in presenza dei dati conoscitivi di mercato e sulla base del parere dell'ISMEA, si provvede alla determinazione dei nuovi prezzi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 MAR. 2019

IL MINISTRO